

AVVISO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM"

FAQ

1. Nella graduatoria finale, relativa all'Avviso pubblico "In estate si imparano le Stem. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding", pubblicata il 19 giugno, cosa si intende per NV ?

La valutazione "N.V." (ossia non valutabile) in graduatoria è stata data dalla Commissione di valutazione alle seguenti tipologie di progetti:

- progetti incompleti o non leggibili (ad es. trasmessi attraverso file corrotti);
- progetti aventi ad oggetto materie estranee all'Avviso pubblico;
- progetti dai quali non è stato possibile evincere la sussistenza dei requisiti minimi previsti dall'articolo 8 dell'Avviso, tenendo conto altresì delle finalità di cui all'articolo 1 del medesimo.

In particolare, sono stati qualificati "N.V." i progetti nei quali i beneficiari dei percorsi di approfondimento non fossero studentesse e studenti di scuole primarie e secondarie di I grado.

2. Rientro tra le scuole vincitrici dell'avviso in Estate si imparano le Stem, vorremmo sapere se il numero minimo di alunni pari a 20, prevalentemente di genere femminile (almeno il 60%) deve essere garantito ?

Conformemente a quanto previsto nell'Avviso *In estate si imparano le STEM*, in particolare all'art. 8, i percorsi di approfondimento dovranno rispettare i seguenti requisiti: *durata*: pari ad almeno 10 giornate (anche non consecutive), ciascuna di almeno 4 ore; *destinatari*: almeno 20 unità, prevalentemente di genere femminile (almeno 60 %).

Ai fini del raggiungimento del predetto **target di destinatari**, l'istituzione scolastica potrà aprire l'adesione ai percorsi di approfondimento altresì ad alunni/e frequentanti altre scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, anche se non rientranti in un eventuale accordo di rete tra scuole.

Ad ogni buon conto l'istituzione scolastica dovrà dare immediata comunicazione al DPO nel caso in cui non riesca a garantire il coinvolgimento di un minimo di 20 studentesse/studenti per una durata minima di 10 giornate per 4 ore giornaliere. In tale ipotesi, il DPO si riserva, sulla base di valutazioni del singolo caso, di revocare il finanziamento e recuperare la quota del 25% già erogata o di rimodulare il finanziamento concesso.

3. Quali sono le modalità per compilare l'atto di concessione corredato del piano esecutivo di attività?

Per la compilazione dell'atto di concessione corredato dal piano esecutivo è possibile adottare una delle seguenti procedure:

1. stampare la documentazione, compilarla a mano e scansarla. Il file pdf risultante, firmato digitalmente, dovrà essere inviato;
2. convertire il file pdf in un file pdf editabile, per renderlo compilabile e conseguentemente il file sottoscritto digitalmente, dovrà essere inviato.

4. Come viene presentato l'eventuale accordo di collaborazione tra istituzione scolastica e l'ente pubblico o privato (art.6 lett. d dell'Avviso) nel caso in cui l'ente sia privo di una firma digitale?

Qualora l'ente/associazione/impresa/fondazione individuato/a per la realizzazione della collaborazione non disponga di una firma digitale, ai fini della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione dovranno essere seguiti i seguenti passaggi:

- le parti dovranno congiuntamente sottoscrivere con firma autografa l'accordo e scansarlo in formato pdf;
- la scuola dovrà unire i due file pdf (atto di concessione,corredato del piano esecutivo delle attività e accordo/i di collaborazione), secondo la procedura di cui al seguente link <http://monitor440scuola.it/index.php/consigli-per-luso/> ;
- il pdf risultante deve esser firmato digitalmente dal Dirigente scolastico e inviato tramite piattaforma MonitorDPO.

5. Entro quando dovranno essere trasmessi gli accordi di collaborazione?

L'invio degli accordi di collaborazione dovrà avvenire **entro il 31 agosto 2017**.

La trasmissione potrà avvenire, contestualmente all'invio dell'atto di concessione corredato del piano esecutivo di attività, tramite la piattaforma telematica MonitorDPO entro il 31 agosto 2017.

Qualora, invece, l'Istituzione scolastica, intenda trasmettere gli accordi di collaborazione in un momento successivo, separatamente dall'invio dell'atto di concessione, corredato del piano esecutivo di attività, potrà farlo **entro il 31 agosto 2017**, tramite PEC al seguente indirizzo mail segreteria.interventipariop@pec.governo.it

6. Per l'istituzione scolastica com'è possibile conferire affidamenti esterni ?

Le modalità di attuazione delle attività negoziali appartengono alla sfera della responsabilità/discrezionalità dirigenziale, che con apposita determina stabilisce le modalità sulla base dei regolamenti europei recepiti nella normativa nazionale, del DI 44/2001 e del regolamento interno dell'istituzione scolastica.

7. Qualora si attivi la collaborazione tra istituzioni scolastiche e enti pubblici o privati, compresi Università e enti di ricerca, associazioni imprese e fondazioni (partner) come potranno essere reclutati i formatori?

Qualora nell'ambito delle attività progettuali si attivi la collaborazione tra istituzione scolastica e soggetti terzi, attraverso la firma di un accordo di collaborazione o contratto, il partner potrà, su richiesta dell'istituzione scolastica, reclutare autonomamente i formatori per il percorso, compatibilmente con la normativa vigente. Ad esempio l'Università potrà affidare l'incarico di docenza al personale reclutato autonomamente e successivamente invierà fattura all'istituzione scolastica, unitamente alla rendicontazione dettagliata delle attività svolte e delle spese sostenute. Il costo per la prestazione erogata dal formatore potrà essere ammesso all'interno della voce di finanziamento prevista dall'Avviso pubblico "In estate si imparano le Stem. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding", all'art. 11 punto "6. personale interno ed esterno".

8. Sulla base di quale documentazione avviene il pagamento del saldo del 75% dell'importo assegnato?

Secondo le modalità previste dall'articolo 7 dell'Avviso pubblico "In estate si imparano le Stem. Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding", saranno corrisposte le somme relative a spese certe, liquide ed esigibili, ad esempio sulla base di fatture regolarmente emesse, purché asseverate dai Revisori dei Conti accreditati.

9. Come possono essere strutturate le 10 giornate del percorso di approfondimento?

La durata giornaliera del percorso di approfondimento deve essere pari almeno a 4 ore. L'istituzione scolastica potrà organizzare autonomamente il periodo di realizzazione dei corsi purché detto periodo non si sovrapponga con le ordinarie attività scolastiche.

A titolo esemplificativo, nel caso di orario settimanale a tempo pieno, il percorso formativo potrebbe essere tenuto al di fuori delle 40 ore (ad esempio di sabato); se invece non è previsto il tempo pieno, il percorso formativo potrebbe essere tenuto nel pomeriggio, in coda alle ordinarie lezioni.

10. Le 10 giornate devono essere continuative?

No. E' possibile organizzare il percorso di approfondimento di almeno 10 giornate anche non continuative. Ad esempio l'istituzione scolastica potrà prevedere una settimana di attività nel periodo estivo ed una settimana nel periodo autunnale ovvero una settimana nel periodo estivo e almeno cinque sabati nel periodo fino al 31 gennaio 2017.

11. Si chiede di chiarire il comma 3 dell'art.1 dell'Atto di concessione "*L'efficacia del presente atto di concessione è subordinata alla registrazione del Decreto di approvazione della graduatoria e di impegno della spesa da parte degli organi di controllo*".

Il Decreto di approvazione della graduatoria e impegno della spesa è sottoposto a registrazione da parte degli organi di controllo. Pertanto, l'erogazione del quota di acconto del finanziamento potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della suddetta procedura, ma nelle more le istituzioni scolastiche possono procedere con l'organizzazione dei corsi, tenuto conto che il periodo di ammissibilità delle spese sostenute per le iniziative decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto.

12. Sono possibili modifiche al budget in corso di realizzazione del progetto?

In merito al quesito, si invita a consultare l'art. 5 dell'Atto di concessione. In particolare, si precisa che per le variazioni compensative tra le macrovoci di spesa fino ad un massimo del 10% dell'importo del finanziamento è sufficiente indicare le motivazioni degli scostamenti in fase di rendicontazione. Viceversa, per modifiche finanziarie di diversa entità o per modifiche progettuali di altra natura, dovrà essere inoltrata apposita richiesta di autorizzazione preventiva a questo Dipartimento.